



COMUNE DI PIANEZZA

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINA N. 421

DEL 18 dicembre 2012

SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

OGGETTO: *Approvazione costituzione del fondo per le risorse decentrate. Anno 2012.*

IL DIRETTORE DI SETTORE

Premesso che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle suddette risorse sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.01.2004 e risultano suddivise in:
 - risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che, quindi, restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - risorse variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto Fondo è fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1.4.1999;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006, art. 8 CCNL del 11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

Visto l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento di risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli artt. 16 e 31 del decreto di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15”;

Vista la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, modificato dall'art. 3, comma 120, legge n. 244 del 2007, poi dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010, disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che per gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, il quale prevede che - a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 - l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Accertato che il fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e delle produttività per l'anno 2010 era stato così quantificato:

Risorse stabili	€ 260.422,03
Risorse variabili	€ 118.480,18

Totale	€ 378.902,21

Riscontrato che la dinamica del fondo risorse decentrate per gli anni 2010 e 2011 è sintetizzata come da prospetto che segue:

DESCRIZIONE	ANNO 2010	ANNO 2011	NOTE
RISORSE STABILI	€ 260.422,03	€ 253.835,53	
RIDUZIONE ART. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010			per riduzione consistenza media di personale
TOTALE	€ 260.422,03	€ 253.835,53	
RISORSE VARIABILI	€ 118.480,18	€ 106.403,95	
- RISORSE STERILIZZATE (incentivi alla progettazione art. 92 D.Lgs. 163/2006)	-€ 24.000,00	-€ 19.701,11	
IMPORTO DEL FONDO CHE NON PUO' SUPERARE QUELLO DELL'ANNO 2010	€ 94.480,18	€ 86.702,84	
RIDUZIONE ART. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010			per riduzione consistenza media di personale
TOTALE	€ 94.480,18	€ 86.702,84	
FONDO RISORSE VARIABILI RIDETERMINATO AL 2010	€ 94.480,18	€ 86.702,84	
RISORSE STERILIZZATE (Compensi personale ufficio censimento ISTAT ed incentivi alla progettazione art. 92 D.Lgs. 163/2006)	€ 24.000,00	€ 19.701,11	
TOTALE	€ 118.480,18	€ 106.403,95	
TOTALE RISORSE DECENTRATE	€ 354.902,21	€ 340.538,37	

Rilevato che occorre procedere alla determinazione iniziale del Fondo risorse decentrate per l'anno 2012 nel rispetto delle norme sopracitate.

Considerato che, con la circolare n. 12 del 15.04.2011, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito indirizzi applicativi in merito all'art. 9 del d.l. 78/2010 ed in particolare, relativamente al suddetto comma 2-bis, ha precisato che: *“Per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto del valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.*

Effettuate, pertanto, le seguenti considerazioni in merito alle variazioni nella consistenza del personale in servizio presso il Comune di PIANEZZA. negli anni 2010 e 2012:

DIPENDENTI AL 01/01/2010		DIPENDENTI AL 31/12/2010	
T.I.	57	61	
T.I. 60%	2	2	
T.I. 90%	1	1	
T.D. 100%	3	2	
T.D. 60%	1	0	
TOTALE	64	66	
DIPENDENTI AL 01/01/2012		DIPENDENTI AL 31/12/2012	
T.I. 100%	58	57	
T.I. 90%	1	1	
T.I. 80%	1	3	
T.I. 50%	1	1	
T.I. 60%	2	1	
TOTALE	63	63	
2010	$(64+66)/2$	33	
2012	$(63+63)/2$	31,5	
NESSUNA RIDUZIONE ART. 9, comma 2			

Nel comparare la media dei dipendenti in servizio nell'anno 2012 rispetto alla media dell'anno 2010 occorre rilevare quanto segue: al fine di rispettare il disposto normativo di cui all'art. 14 comma 9 alla Legge 122/2010 in materia di vincoli sulla spesa di personale decorrente dal 01.01.2011, sono state effettuate n. 3 assunzioni in data 30/12/2010 a fronte di n. 3 cessazioni per collocamento in quiescenza del personale, di cui n. 2 con cessazione dal 01.01.2011 e n. 1 dal 01.07.2011. Alla luce di quanto esposto, non si rende necessario alla riduzione del fondo in considerazione dell'invarianza della dotazione organica dell'Ente.

Vista la disciplina dettata dall'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili e rammentato che - secondo le disposizioni vigenti - le condizioni essenziali che legittimano il mantenimento delle risorse in contesto sono le seguenti:

- ♣ rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale, come previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;
- ♣ incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente:
 - inferiore al 40%, calcolata come da art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008 e s.m. e i.) per l'anno precedente (anno 2011)

- inferiore al 50%, calcolata come da art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 (conv. in legge n. 133/2008) nel testo in vigore dal 01.01.2012 (ultima modifica apportata con l'articolo 28, comma 11-quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), per l'esercizio in corso (2012).

Rilevato, che in relazione a quanto sopra, si attesta:

- il rispetto dell'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, per l'anno 2011 nonché per il 2012;
- l'incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente (inferiore al 40%), per l'anno 2011;
- l'incidenza della spesa di personale rispetto alla spesa corrente (inferiore al 50%), per l'esercizio corrente.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 225 del 31/10/2012 con la quale sono stati definiti gli obiettivi strategici del "Piano Esecutivo di Gestione 2012" nonché il "Piano dettagliato degli obiettivi 2012.

Dato atto:

che in relazione a quanto sopra sono state incluse nella parte variabile del fondo 2012, le risorse di cui all'art. 15, comma 2, del citato C.C.N.L., pari ad €. 15.224,85, il cui mantenimento nel fondo è condizionato all'autorizzazione della Giunta Comunale.

che nella definizione delle "risorse variabili" per l'anno 2012, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2012", allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale:

- sono state inserite quelle derivanti dall'applicazione dell'art. 15, comma 1, lettera k) e sterilizzate quelle relative agli incentivi per attività di progettazione interna ex art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006 (rif. Corte dei Conti SS.RR. 51/2011).

Rilevato che l'art. 17, comma 5, del C.C.N.L. 01.04.1999, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità dei corrispondenti esercizi finanziari.

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2012, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, per l'anno 2012.

Dato atto che nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2012 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "Controlli in materia di contrattazione integrativa".

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2012, come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2012", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

Rilevati i dati desunti dai conteggi sopra operati, dai quali derivano le seguenti considerazioni:

- si evidenzia che – a fronte di nessun incremento della media dei dipendenti in servizio nell'anno 2012 rispetto alla media dell'anno 2010 – non è consentito operare alcun incremento al Fondo per le risorse decentrate anno 2012, come da art. 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010 (peraltro, il criterio di calcolo utilizzato già rileva la "dinamica/andamento" dei processi occupazionali verificatisi in corso d'anno, operando la media aritmetica tra

- personale in servizio al 01.01 ed al 31.12);
- il Fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 è calcolato nella somma pari a complessivi € 300.210,20;
 - le risorse decentrate di parte stabile sono state incrementate della risorse ex art. 4, comma 2, del CCNL 05/10/2001 (RIA dipendenti cessati nell'anno 2011).

Dato atto che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. ed alle RSU, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999.

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 testo vigente).

DETERMINA

Di dare atto di tutto quanto in narrativa riportato che qui si intende integralmente richiamato.

Di costituire, per le motivazioni tutte sopra esposte, il Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa per l'anno 2012, secondo le linee, i criteri ed i limiti di massima illustrati, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e così riepilogato:

RISORSE STABILI	€ 254.497,59
RISORSE VARIABILI	€ 45.712,61
TOTALE FONDO	€ 300.210,20

Di dare atto che, così come nel presente atto rappresentato, il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2012 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2010.

Di attestare che il finanziamento relativo a detto fondo di complessivi €. 300.210,20 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2012 ed afferenti la spesa del personale.

Di precisare che il suddetto importo resta comunque da definire per le risorse disciplinate dall'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione delle prestazioni e dei risultati, per le voci da ritenersi incluse (nel caso specifico: incentivi per la progettazione).

Di trasmettere il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 01.04.1999.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Accertamento n° _____

Impegno n° _____

- ◆ Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa impegnata

Pianezza, _____

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

FAVARATO Rag. Luca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO/UFFICIO

***Per istruttoria:** GUIFFRE STEFANIA*
Proposta Determinazione n. **159**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi

dal 21 dicembre 2012

Pianezza, lì 21 dicembre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa BONITO Michelina